

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno mercoledì 21 **del mese di** dicembre
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Petitti Emma	Assessore
11) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA PER I SERVIZI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 4/1999 E ALL'ART. 26 DELLA LEGGE REGIONALE 13/2007 - TRIENNIO 2017-2019.

Cod.documento GPG/2016/2397

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/2397

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato l'art. 17 della Legge n. 449/1997 che ha trasferito alle Regioni, dal 1° gennaio 1999, le competenze in materia di tasse automobilistiche, come regolamentato con D.M. 25 novembre 1998, n. 418;

Viste:

- la Legge regionale 26 aprile 1999, n. 4, che ha individuato, all'art. 1, l'Automobile Club d'Italia (ACI) quale soggetto abilitato a ricevere, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i pagamenti della tassa automobilistica regionale mediante la stipula di apposita convenzione;
- la legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 che all'art. 26 "Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica", al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica, autorizza la Giunta regionale a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione per lo svolgimento delle attività inerenti l'applicazione del tributo, di durata triennale;
- la propria Deliberazione n. 2107 del 30 dicembre 2013, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione valido per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016 con l'Automobile Club d'Italia di servizi in materia di tasse automobilistiche e in particolare: gestione degli archivi regionali, organizzazione e gestione dei collegamenti telematici, riscossione, supporto operativo alla gestione contabile, controllo di merito, gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso, organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti, gestione delle istanze di

rimborso, gestione delle esenzioni disabili, gestione delle sospensioni di imposta;

- la Convenzione di cui sopra, sottoscritta in data 3 febbraio 2014 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia, valida per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;

Dato atto che l'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e dell'esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 13/2007, in sostanziale prosecuzione delle attività che l'Automobile Club d'Italia ha esercitato per conto della Regione Emilia-Romagna fino al dicembre 2016;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'approvazione dello schema di Convenzione allegato 1 alla presente deliberazione;

Acquisito il Prospetto economico per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 della Legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 e all'art. 26 della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 in materia di tasse automobilistiche regionali, parte integrante dello schema di Convenzione, che contestualmente si approva con il presente provvedimento per regolare i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia;

Considerato che gli oneri finanziari afferenti l'attuazione complessiva del presente provvedimento troveranno copertura nei limiti degli stanziamenti recati sul capitolo 5710 "Oneri per l'accertamento e la riscossione delle tasse automobilistiche regionali. Spese obbligatorie." del Bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 2018 e 2019;

Richiamate:

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40, per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e s.m.;

Visto il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U.R.I. del 5 aprile 2013);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 66 del 1 febbraio 2016 avente per oggetto: "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti per 2016-2018";

Preso atto del nuovo assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale definito in particolare con le seguenti deliberazioni di Giunta:

- n. 2189 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto "LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE "LINEE DI INDIRIZZO PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA REGIONALE";
- n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto "AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE, AI SENSI DELL'ART. 43 DELLA L.R. 43/2001";
- n. 270 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto "ATTUAZIONE PRIMA FASE DELLA RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON DELIBERA 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 avente ad oggetto "ATTUAZIONE SECONDA FASE DELLA RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON DELIBERA 2189/2015";
- n. 702 del 15 maggio 2016 avente ad oggetto "APPROVAZIONE INCARICHI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL'AMBITO DELLE DIREZIONI GENERALI - AGENZIE - ISTITUTO, E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE, DELLA CORRUZIONE, DELLA TRASPARENZA E ACCESSO CIVICO, DELLA SICUREZZA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, E DELL'ANAGRAFE PER LA STAZIONE APPALTANTE"
- n. 1107 del 11 luglio 2016 avente ad oggetto "INTEGRAZIONE DELLE DECLARATORIE DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE A SEGUITO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA SECONDA FASE DELLA RIORGANIZZAZIONE AVVIATA CON DELIBERA 2189/2015";
- n. 1681 del 17 ottobre 2016 avente ad oggetto "INDIRIZZI PER LA PROSECUZIONE DELLA RIORGANIZZAZIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA REGIONALE AVVIATA CON DELIBERA N. 2189/2015";

Richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia per la gestione delle attività di cui all'art. 1 della Legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 e all'art. 26 della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 in materia di tasse automobilistiche regionali, relativamente al periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019, Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni provvederà, in attuazione della normativa regionale vigente, a stipulare e sottoscrivere con l'Automobile Club d'Italia la Convenzione di cui sopra e relativo Allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando che in fase di sottoscrizione lo stesso è autorizzato ad apportare modifiche di carattere non sostanziale, che non ne alterino il contenuto;
3. di dare atto che gli oneri finanziari afferenti l'attuazione complessiva del presente provvedimento, troveranno la necessaria copertura nell'ambito dello stanziamento previsto al capitolo 05710 "Oneri per l'accertamento e la riscossione delle tasse automobilistiche regionali. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 2018 e 2019, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa contabile vigente;

4. di dare atto altresì che all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico del capitolo sopraindicato, alla liquidazione degli oneri, nonché alla quantificazione dei costi del servizio per la parte variabile, provvederà, con propri atti formali, il Dirigente regionale competente, nel rispetto della normativa regionale vigente ed in applicazione delle modalità procedurali indicate dalla propria delibera n. 2416/2008 secondo quanto previsto nell'art. 11 della Convenzione allegata alla voce "Costi di esercizio" e secondo le modalità indicate nell'art. 12 "Modalità di fatturazione e pagamento";
5. di pubblicare il presente atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

ALLEGATO 1)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI
RISCOSSIONE E SERVIZI IN MATERIA DI
TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI (ai sensi dell'articolo 5, comma
6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Tra

la Regione EMILIA-ROMAGNA, con sede in Bologna, Via A. Moro n. 52, codice fiscale 80062590379 (di seguito Regione), legalmente rappresentata dal Dott. Francesco Raphael Frieri, nella sua qualità di Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia Romagna, autorizzato alla stipula della presente Convenzione con Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____

e

Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17 luglio 1945, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto di ACI,

premessi

- a) che la Legge n. 449/97, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che il D.M. n. 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni;
- c) che la Regione, con Legge regionale n. 4/1999, ha individuato l'Automobile Club d'Italia quale soggetto abilitato a ricevere, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i pagamenti della tassa automobilistica regionale, mediante la stipula di apposita Convenzione;
- d) che, ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale n. 13/2007, al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, n. 70 Ente pubblico non economico preposto a servizi di

pubblico interesse, apposita Convenzione per lo svolgimento delle attività inerenti l'applicazione del tributo, di durata triennale;

- e) che ACI, Ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;
- f) che ACI è disposto a garantire, alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, gli Automobile Club regionali e la Società in house ACI Informatica S.p.A., la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre che la compatibilità con l'archivio unitario nazionale e gli archivi regionali relativi alla tassa automobilistica costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;
- g) che sono soddisfatte le condizioni a), b) e c) previste dall'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1

Oggetto della Convenzione.

1. ACI, nella sua integrale configurazione federativa comprendente gli Automobile Club provinciali, in esecuzione della presente Convenzione, svolge le seguenti attività inerenti la tassa automobilistica:
 - A. gestione e manutenzione dell'archivio regionale della tassa automobilistica;
 - B. sviluppo archivio/applicativi SINTA;
 - C. organizzazione e gestione dei collegamenti telematici;
 - D. riscossione e riversamenti;
 - E. supporto operativo alla gestione contabile;
 - F. controllo di merito;
 - G. gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di recupero bonario (precontenzioso);
 - H. organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti;
 - I. gestione delle istanze di rimborso;
 - J. gestione delle esenzioni per persone con disabilità;

- K. gestione dei regimi speciali e delle sospensioni di imposta;
 - L. gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 C.d.S. (Radiazioni d'Ufficio);
 - M. gestione caricamento pagamenti cumulativi;
 - N. integrazione delle banche dati disponibili alla Regione ai fini della predisposizione di strumenti di monitoraggio e gestione dei tributi automobilistici di competenza locale finalizzati in particolare al contrasto all'elusione ed evasione fiscale;
 - O. erogazione dei servizi di riscossione ed informazione per gli utenti mediante la piattaforma per smartphone "EasyCar";
 - P. reportistica e fornitura dati.
2. In accordo con la Regione, ACI provvederà ad una progressiva digitalizzazione dei servizi secondo il paradigma di "Italia Login" in base alle indicazioni che verranno fornite dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
 3. Le attività sopra descritte sono espletate a favore della Regione nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza ed economicità di gestione, con l'impegno di attivare prontamente ogni collaborazione necessaria al fine di migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi erogati ai cittadini.
 4. Le attività sopra elencate sono svolte da ACI attraverso il supporto tecnico/operativo della propria società in house di informatica "ACI Informatica", cui è demandata la riscossione con moneta elettronica.
 5. La presente Convenzione comprende l'allegato "A" che ne è parte integrante e sostanziale e che definisce il costo delle attività sopra elencate.
 6. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione ACI fornisce l'elenco delle delegazioni AC mediante le quali svolge il servizio di riscossione e assistenza ai sensi della presente Convenzione.
 7. E' fermo il principio che, in caso di conflitto interpretativo tra l'allegato "A" con il testo della presente Convenzione, la Convenzione sottoscritta prevale per l'interpretazione autentica delle questioni controverse.
 8. La Regione detta le direttive per l'esercizio delle attività elencate al comma 1 del presente articolo come di seguito esplicitato.

**A. Gestione e manutenzione dell'archivio regionale della
tassa automobilistica**

1. L'archivio della tassa automobilistica regionale è di esclusiva proprietà regionale e la Regione ne ha la piena ed incondizionata disponibilità. Ad ACI sono affidate le attività di gestione,

aggiornamento e implementazione dell'archivio, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del D.M. n. 418/98. La Regione individua i soggetti, pubblici e privati, cui ACI deve assicurare il pieno accesso all'archivio, senza ulteriori oneri a carico della Regione. E' assicurata da ACI la disponibilità informatica dell'archivio al termine della presente Convenzione.

2. Per assicurare le attività di cui ai commi precedenti, la Regione metterà a disposizione il proprio archivio, integrando i flussi informativi resi disponibili tramite gli archivi nazionali allestiti da parte dell'Agenzia delle Entrate.
3. ACI provvede, in coerenza con la normativa regionale vigente, al contestuale aggiornamento dell'archivio nazionale, in ottemperanza al decreto ministeriale n. 418/98, secondo le procedure e le modalità definite nel Protocollo d'intesa di cui al sopra citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle eventuali successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso il connesso allegato tecnico del 15/4/2003 che ha definito le modalità di costituzione, gestione, aggiornamento e controllo degli archivi regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche, il controllo dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione tra gli archivi stessi.
4. L'archivio regionale è articolato in "Archivio tributario", "Riscossioni", "Versamenti", "Gestione rimborsi", "Contenzioso", "Supporto contabile", "Regimi speciali" e "Statistiche".

ACI provvede alla validazione di tutti i dati presenti sull'archivio regionale, anche sulla base di standard concordati tra la Regione e l'organismo di gestione del Protocollo d'Intesa previsto dal D.M. n. 418/98.

5. L'archivio regionale sarà gestito secondo le indicazioni della Regione, nonché secondo quanto disposto dall'organismo di gestione previsto dal Protocollo d'Intesa sopra citato, per quanto concerne i flussi informativi tra i soggetti interessati, con l'obiettivo di garantire agli archivi regionali omogeneità di impianto, aggiornamento e gestione in un quadro unitario.
6. ACI provvederà, altresì, alle necessarie personalizzazioni dell'archivio regionale in quanto compatibili con i commi precedenti.
7. Nell'archivio regionale dovranno comunque essere riportati tutti gli eventi che determinano: le variazioni del parco veicoli quali nuove immatricolazioni e passaggi di proprietà riferiti a proprietari residenti, l'inserimento, la variazione o l'aggiornamento dei dati anagrafici o di residenza dei proprietari dei veicoli e motoveicoli, le caratteristiche tecniche del singolo veicolo (quali potenza, alimentazione, destinazione d'uso), le concessioni e le revoche di esenzioni (anche per auto storiche), le sospensioni e le interruzioni dell'obbligo di pagamento e le reimmatricolazioni di veicolo.

8. La sezione "Versamenti" è costituita dai dati provenienti in via telematica o in altre forme dai soggetti abilitati alla riscossione. Costituiscono parte integrante di tale sezione i dati relativi alle risultanze dei pagamenti derivanti dall'attività di recupero nella fase bonaria del precontenzioso e di quella di accertamento svolta dalla Regione.

B. Sviluppo archivio/applicativi SINTA

1. ACI, nei tre anni di vigenza della presente Convenzione si impegna a sviluppare, secondo le tempistiche concordate con la Regione, applicativi ed archivio affinché sia possibile una corretta gestione delle seguenti casistiche:

- a. Fallimenti: ACI provvede a caricare il flusso delle informazioni relative all'apertura nei confronti del proprietario del veicolo di una procedura concorsuale; la presenza dell'informazione in archivio determinerà contestualmente l'interruzione dell'obbligazione tributaria nei confronti del proprietario intestatario e l'informativa alla curatela fallimentare delle posizioni aperte a carico del soggetto fallito.
- b. Rateizzazioni: l'archivio dovrà essere arricchito delle informazioni relative agli atti di rateizzazione adottati dalla Regione; ogni posizione soggetta a rateizzazione sarà individuata da apposito codice identificativo attraverso cui sarà possibile individuare gli anni d'imposta interessati dal provvedimento di rateizzazione concesso dalla Regione.
- c. Pagamenti cumulativi fatti da altra regione: i pagamenti incassati da altra Regione o Provincia Autonoma, compatibilmente con le procedure di acquisizione, trattamento e condivisione dei versamenti cumulativi adottate dalle altre Regioni e dalla Sogei e della loro disponibilità nei rispettivi archivi, dovranno essere caricati sul ruolo regionale della Regione Emilia-Romagna con codici identificativi che ne consentano in modo puntuale l'individuazione della regione di incasso. Prima del caricamento sul ruolo regionale ACI deve verificare che non sia presente una locazione: nel qual caso il ruolo non deve essere aggiornato e l'informazione deve essere restituita alla Regione secondo lo scambio di flussi precedentemente concordato.

C. Organizzazione e gestione dei collegamenti telematici

1. ACI cura l'organizzazione e la gestione dei collegamenti telematici e dei flussi informativi tra la Regione, gli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l'archivio regionale, ed il gestore dell'archivio nazionale.

2. Sono intermediari della riscossione, per conto della Regione:

- 1) ACI (anche attraverso le proprie delegazioni, i canali e operatori bancari e Prestatori di Servizi di Pagamento equiparati ed Internet);
- 2) le Delegazioni dell'Automobile Club (delegazioni AC);
- 3) i tabaccai autorizzati;
- 4) Poste Italiane S.p.A.;
- 5) i soggetti autorizzati ai sensi della Legge n. 264/91 (Agenzie di pratiche auto);
- 6) eventuali altri soggetti che la Regione potrà autorizzare in forza di disposizioni normative statali o regionali, tramite stipula di Convenzione con la Regione, a seguito di istruttoria tecnica affidata ad ACI.

D. Riscossione e riversamenti.

1. Riscossione

- a. ACI garantisce la riscossione direttamente attraverso Internet (bollonet), ATM/Internet banking e mediante gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della L.264/91, affiliati agli Automobile Club provinciali (nel testo dette Delegazioni), ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.M. 418/98 in connessione telematica con l'archivio regionale delle Tasse Automobilistiche, avvalendosi delle procedure di calcolo ed incasso messe a disposizione dalla Regione. ACI assicura un controllo puntuale sulle attività di riscossione, in particolare sulle operazioni di riscossione annullate.
- b. ACI garantisce la gestione delle Delegazioni AC, compreso il rilascio delle autorizzazioni alla riscossione, gli aggiornamenti, le sospensioni e le revoche, nel rispetto delle norme vigenti e delle direttive impartite dalla Regione, in quanto compatibili con la sicurezza, l'organizzazione e la gestione del sistema di riversamento, come di seguito definito accentrato, e le prerogative riconosciute dalla Legge agli Studi di Consulenza in materia di riscossione delle tasse automobilistiche. Fornisce alla Regione, su richiesta, copia dei provvedimenti adottati. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione alla riscossione può essere richiesta dalla Regione qualora siano accertati comportamenti difformi rispetto alle direttive impartite dalla Regione, lesivi dell'immagine dei due Enti o lesive dei diritti e delle prerogative dei contribuenti e in tutti i casi di reiterata errata applicazione delle disposizioni normative e amministrative vigenti nella gestione dei servizi di riscossione ad esse affidati. In ogni caso non possono essere riabilitate alla riscossione le Delegazioni AC nei confronti delle quali sono in corso procedure di recupero da parte della Regione per il mancato

riversamento alla stessa delle tasse automobilistiche incassate.

- c. ACI provvede al servizio di riscossione direttamente tramite Internet, con il servizio denominato "bollonet", e tramite ATM ed Internet Banking, mediante appositi contratti stipulati con gli Istituti di Credito e i Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti, autorizzati ad operare a termine di legge e collegati con il ruolo regionale.
 - d. ACI, con l'adozione del sistema di riversamento di seguito definito accentrato, garantisce l'attività di riscossione di cui ai precedenti punti a), b) e c) con la propria ed intera dotazione patrimoniale.
 - e. ACI garantisce il costante aggiornamento delle procedure di riscossione utilizzate dai soggetti collegati con l'archivio regionale sulla base delle normative statali e regionali.
 - f. Al fine del miglioramento qualitativo dell'attività e delle performance di riscossione e di contrasto all'evasione, i punti di esazione devono essere dotati, a propria cura e spese, di sistemi collegati con il sistema centrale ACI, per la consultazione del ruolo tributario e l'acquisizione in tempo reale dei versamenti effettuati. L'ACI garantisce con proprie risorse la capacità di risposta dell'archivio regionale col corretto calcolo del dovuto.
2. Riversamenti. Per le riscossioni fatte da ACI e dalle Delegazioni AC, il riversamento viene effettuato e garantito da ACI in modo "accentrato".
- a. Le disposizioni di incasso (SDD), relative alle somme incassate da ACI e dalle Delegazioni AC e dagli intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l'archivio regionale, sono trasmesse da ACI direttamente alla Regione il secondo giorno lavorativo successivo alla settimana contabile di riferimento (lunedì-domenica)
 - b. L'invio da ACI alla Regione dei dati del "dovuto", dovrà avvenire direttamente nei confronti della Regione in formato idoneo al caricamento sul sistema di home banking.
 - c. ACI assicura e garantisce alla Regione il corretto riversamento delle tasse automobilistiche incassate da ACI e dalle Delegazioni AC, assumendo il relativo rischio di insolvenze, riassicurato dalle polizze fideiussorie rilasciate a proprio favore dalle Delegazioni AC e dal meccanismo di riversamento accentrato.

- d. ACI provvede ad effettuare un unico riversamento alla Regione pari a quanto riscosso da ACI direttamente e dalle Delegazioni AC, entro il quarto giorno lavorativo successivo alla settimana contabile di riferimento (lunedì-domenica). Provvede, inoltre, ad inviare direttamente alla Regione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla settimana contabile di riferimento (lunedì-domenica) in formato idoneo al caricamento sul sistema di home banking, il flusso delle disposizioni di incasso per le riscossioni effettuate dagli altri intermediari della riscossione che riscuotono in connessione telematica con l'archivio regionale.
- e. ACI gestisce la riscossione diretta e provvede ad effettuare il riversamento accentrato degli incassi attraverso la propria società in house Aci Informatica.

E. Supporto operativo alla gestione contabile.

- 1. L'attività del supporto operativo alla gestione contabile consiste:
 - a. Per quanto attiene ai riversamenti:
 - nella contabilizzazione e controllo contabile del riversamento da parte dei Delegati AC delle somme incassate a titolo di tasse automobilistiche;
 - nella fornitura e riconciliazione dei dati dei versamenti ricevuti dagli altri intermediari della riscossione in connessione con l'archivio regionale.
 - b. Per quanto attiene ai versamenti, ACI fornirà i quadri contabili derivanti dal trattamento dei dati di tutti i versamenti effettuati.

F. Controllo di merito

- 1. Il controllo di merito consiste nella verifica incrociata sull'archivio regionale tra i dati presenti su: "Archivio tributario" (in particolare tenendo conto dei dati presenti negli "Atti data certa" e in "Atti e formalità"), "Versamenti", "Regimi speciali" e "Gestione rimborsi". Al fine di promuovere il tempestivo accertamento delle evasioni totali e/o parziali del tributo, la sollecita acquisizione dei dati necessari alla verifica del diritto al rimborso delle somme pagate in eccedenza o il recupero delle minori somme non versate e la correzione degli errori formali commessi nell'espletamento delle singole operazioni di pagamento, è necessario che le verifiche incrociate, per concludere la fase del controllo di merito, inizino a decorrere dal quattordicesimo mese successivo alle singole scadenze di pagamento. Per le nuove immatricolazioni e per i

rientri da esenzione, le verifiche per concludere la fase del controllo di merito iniziano a decorrere dal quattordicesimo mese successivo alla scadenza del termine di pagamento previsto per legge.

2. Le specifiche del controllo di merito che la Regione ha dato per l'anno precedente continuano a valere per l'anno successivo, salvo che la Regione comunichi variazioni entro il tredicesimo mese successivo alla scadenza di pagamento di gennaio dell'anno precedente.
3. A completamento delle verifiche incrociate ACI invia ai contribuenti la comunicazione, denominata "avviso bonario" prevista al successivo punto G.
4. ACI acquisisce i pagamenti nell'archivio "Versamenti", implementa la banca dati verificando e riallineando il versamento al periodo tributario corretto su "Archivio tributario", procedendo con tempestività ad annullare o a rettificare l'avviso bonario.
5. ACI garantisce l'invio degli avvisi bonari, salvo diversa tempistica da concordarsi tra le parti, secondo la seguente ripartizione:
 - a. le scadenze di gennaio e febbraio, nonché le scadenze relative alle nuove immatricolazioni e ai rientri da esenzione riferibili al periodo gennaio e febbraio, sono accorpate con invio entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello oggetto di controllo;
 - b. le scadenze di maggio, giugno e luglio, nonché le scadenze relative alle nuove immatricolazioni e ai rientri da esenzione riferibili al periodo da marzo a luglio, sono accorpate con invio entro il 30 settembre dell'anno d'imposta successivo a quello oggetto di controllo;
 - c. le scadenze di settembre e ottobre sono accorpate con invio entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello oggetto di controllo. Le scadenze relative alle nuove immatricolazioni, ai rientri da esenzione riferibili al periodo da agosto a dicembre e quelle relative alle eventuali rimanenti posizioni rimaste in sospeso sono accorpate con invio entro il successivo mese di febbraio.

ACI, nei successivi 120 giorni dall'invio di ciascuna trince di spedizione di avvisi bonari, trasmette in via telematica alla Regione, il file delle posizioni irregolari da iscrivere a ruolo e con cadenza mensile invia i file di rettifica con riferimento alle posizioni già iscritte a ruolo per le quali risulta acquisito nell'archivio "Versamenti" un pagamento in data successiva alla trasmissione del file per il recupero coattivo.

6. Nel caso di cui alla lettera B del paragrafo a) si provvede ad inviare apposita comunicazione al curatore fallimentare, per invitarlo a trascrivere al PRA la procedura, entro tre mesi dall'invio del flusso di caricamento delle informazioni.

G. Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di recupero bonario (precontenzioso).

1. ACI, attraverso il controllo di merito, identificherà:

- a. i versamenti omessi;
- b. i versamenti insufficienti e/o tardivi;
- c. i versamenti eccedenti, duplicati o non dovuti.

Al compimento delle operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) ACI provvederà:

- ad inviare ai contribuenti (persone fisiche) che risultino non in regola con il pagamento, una comunicazione informativa denominata "Avviso Bonario", invitandoli alla regolarizzazione della posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione;
- ad estrarre e fornire alla Regione l'elenco dei contribuenti (persone giuridiche) non in regola con il pagamento, di cui la Regione ha a disposizione l'indirizzo PEC: a tali contribuenti l'"avviso bonario", contenente l'invito a regolarizzare la posizione debitoria o all'esibizione, produzione o trasmissione dei documenti comprovanti l'eventuale erronea contestazione, sarà inviato direttamente via PEC da ACI. I mancati recapiti saranno segnalati alla Regione che, effettuati i dovuti controlli e verifiche, restituirà ad ACI le informazioni per il successivo invio con posta ordinaria o diversa PEC.

L'esito dell'esame delle contestazioni promosse dai contribuenti avverso l'avviso bonario ricevuto è comunicato da ACI all'interessato con nota scritta denominata "Esito Avviso Bonario".

2. ACI si impegna a favorire, adottando gli standard più diffusi, il servizio di connessione web con i contribuenti, favorendo la presentazione telematica delle contestazioni promosse dai contribuenti avverso gli Avvisi Bonari.
3. ACI comunica alla Regione, entro i successivi 120 giorni dall'ultima postalizzazione, i risultati dell'attività di recupero svolta in nome e per conto della Regione medesima dettagliando il numero delle comunicazioni effettuate, l'importo totale richiesto e quello recuperato - quest'ultimo distinto tra tassa, sanzioni e interessi - il numero di richieste annullate e le relative motivazioni, nonché l'indicazione delle posizioni oggetto di recupero da parte della Regione.

H. Organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti

1. ACI, per il tramite delle proprie Unità e Direzioni Territoriali ed il Centro Assistenza Tasse Automobilistiche, cura la realizzazione, organizzazione e gestione di un adeguato sistema di assistenza diretta ai contribuenti assicurando la ricezione, ottica o cartacea, istruzione e definizione delle contestazioni avverso le richieste di pagamento bonarie inviate dalla Regione per insufficiente, tardivo od omesso pagamento delle tasse automobilistiche e la conseguente bonifica del ruolo tributario, assicurando la ricezione, ottica o cartacea, l'istruzione e la definizione delle Istanze di Rimborso e delle Istanze di Esenzione previste per i soggetti diversamente abili, delle Istanze di Esenzione relative ai Regimi Speciali e delle richieste di messa in sospensione dei veicoli, secondo le norme statali e regionali vigenti ed ogni ulteriore attività di assistenza richiesta dalla normativa vigente alla data di stipula della presente Convenzione. Sono altresì assicurati anche l'assistenza generica riguardante la normativa statale e regionale riguardante le tasse automobilistiche e il rilascio di attestazioni di pagamento e visure fiscali. Gli oneri di assistenza al contribuente per le descritte attività sono sostenuti dalla Regione ai sensi della presente Convenzione e sono interamente ricompresi nel compenso principale di cui al successivo articolo 11, comma 1.
2. ACI coordina l'erogazione dei servizi di consulenza automobilistica in materia fiscale prestati dalle Delegazioni AC e dagli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi e per gli effetti della Legge 264/91 e dalla Regione.
3. Per garantire il tempestivo aggiornamento del ruolo tributario regionale, le Delegazioni AC e gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della Legge 264/91 sono abilitati a procedere alle bonifiche di archivio che si dovessero rendere necessarie in fase di riscossione, in fase di contenzioso e in ogni fase di assistenza al contribuente. Le Delegazioni AC e gli Studi di Consulenza, per garantire la massima facilità di accesso ai servizi di assistenza, sono altresì abilitati a ricevere le istanze di esenzione della tassa automobilistica, presentate dai soggetti diversamente abili ai sensi delle leggi vigenti. Gli oneri per la retribuzione delle attività di bonifica e di ricezione delle esenzioni presentate dai soggetti diversamente abili, effettuate da Delegazioni AC e dagli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della Legge 264/91, sono sostenuti dalla Regione, per il tramite di ACI, e sono interamente ricompresi nel compenso principale di cui al successivo articolo 11, comma 1.
4. Le Delegazioni AC e gli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi dei commi precedenti dovranno garantire l'acquisizione ottica di tutta la documentazione relativa a tutte le pratiche di assistenza gestite. A tal fine ACI metterà a disposizione, entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente Convenzione, un apposito applicativo per l'acquisizione ottica delle istanze presentate dagli utenti o in alternativa i tracciati record da utilizzarsi per la trasmissione ottica dei documenti ad ACI.

5. Fatti salvi i casi espressamente previsti dal precedente comma 3, i costi, per l'attività di consulenza prestata dalle Delegazioni AC e dagli Studi di Consulenza autorizzati ai sensi della legge 264/91 e il rilascio di attestazioni di pagamento e visure fiscali, non sono sostenuti dalla Regione né ricompresi nel compenso principale di cui al successivo articolo 11, comma 1. In tali casi i corrispettivi, eventualmente richiesti all'utenza, dovranno essere oggetto di apposita informativa affissa nei luoghi di esercizio dell'attività.
6. L'esame delle istanze inviate dai contribuenti avverso avvisi bonari viene svolta in via prioritaria dalle Unità e le Direzioni Territoriali e gli Automobile Club competenti per residenza.

I. Gestione delle istanze di rimborso.

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera H, ACI istruisce e definisce rimborsabili o non rimborsabili le istanze di rimborso mediante le Unità e le Direzioni Territoriali e gli Automobile Club entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.
2. ACI assicura l'informazione al contribuente del rigetto dell'istanza definita non rimborsabile ai sensi del precedente punto 1.
3. ACI cura per conto della Regione anche l'attività di istruzione e definizione delle richieste di rimborso presentate dagli intermediari della riscossione con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2.
4. Gli oneri per la retribuzione delle attività di cui ai commi precedenti sono sostenuti dalla Regione ai sensi della presente Convenzione e sono interamente ricompresi nel compenso principale di cui al successivo articolo 11, comma 1.

J. Gestione delle esenzioni per persone con disabilità.

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera H, ACI riceve, istruisce e definisce le domande di esenzione delle persone con disabilità mediante le Unità e Direzioni Territoriali, gli Automobile Club e garantisce il controllo della completezza della documentazione presentata e della conformità della documentazione stessa alla normativa e regolamentazione nazionale e regionale. La Regione assicura la consulenza diretta o indiretta, il rilascio di pareri, anche sul singolo caso, relativamente alla documentazione necessaria ai fini del riconoscimento dell'esenzione.
2. ACI cura per conto della Regione anche l'attività di istruzione e definizione delle richieste di rimborso presentate dagli intermediari della riscossione con le stesse modalità di cui al precedente punto 1.
3. Gli oneri per la retribuzione delle attività di cui ai commi precedenti sono sostenuti dalla Regione ai sensi della presente

Convenzione e sono interamente ricompresi nel compenso principale di cui al successivo articolo 11, comma 1.

K. Gestione dei regimi speciali e delle sospensioni di imposta

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera H, ACI acquisisce, istruisce e definisce anche mediante le proprie Unità e Direzioni Territoriali e gli Automobile Club, le richieste e le istanze relative ai permanenti regimi speciali delle tasse automobilistiche, costituiti in ragione di particolari condizioni di agevolazione tributaria.
2. I rivenditori di veicoli (imprese di commercio di autoveicoli, autovetture, autoveicoli leggeri o altri autoveicoli, e motocicli) dovranno inviare i registri di carico e scarico, direttamente ad ACI, o per il tramite delle Delegazioni AC e/o degli altri soggetti professionali autorizzati ai sensi della Legge 264/91 suoi convenzionati.
3. Gli oneri per la retribuzione delle attività di cui ai commi precedenti sono sostenuti dalla Regione ai sensi della presente Convenzione e sono interamente ricompresi nel compenso principale di cui al successivo articolo 11, comma 1.

L. Gestione delle attività ai sensi dell'articolo 96 Cds (Radiazioni d'Ufficio)

1. Per la bonifica dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, la Regione si avvale delle strutture e dei servizi da ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività, per dare applicazione alle procedure previste dall'articolo 96 del C.d.S. (Radiazione d'Ufficio).
2. A tal fine ACI:
 - a. Provvede all'elaborazione, individuazione ed estrazione dei veicoli iscritti nell'archivio regionale (Ruolo Regionale) con posizione esigibile (non esenti, non in sospensione, etc) per i quali è stato rilevato almeno un triennio non regolarizzato nell'ambito delle periodicità indicate dalla Regione per il suddetto controllo;
 - b. Provvede, sulla base dei dati di cui al punto a), alla verifica delle posizioni estratte come sopra indicato con le risultanze degli archivi PRA e le relative movimentazioni che ostano il procedimento di radiazione;
 - c. Elabora, sulla base delle indicazioni della Regione, i flussi e l'elenco delle posizioni tributarie per le quali si può avviare la procedura di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del C.d.S., dandone comunicazione alla Regione stessa.

M. Gestione caricamento pagamenti cumulativi

1. I pagamenti cumulativi, previsti dalla normativa regionale a favore delle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria, vengono trasmessi periodicamente dalla Regione ad ACI, secondo le modalità tecniche concordate tra le parti. ACI provvede al loro inserimento ed al corretto allineamento nell'archivio regionale, entro 15 giorni dal ricevimento del file nel formato concordato.

N. Integrazione delle banche dati disponibili alla Regione ai fini della predisposizione di strumenti di monitoraggio e gestione dei tributi automobilistici di competenza locale finalizzati in particolare al contrasto all'elusione ed evasione fiscale

1. ACI redige un progetto operativo di integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica - i cui ambiti di intervento (dominio) ed i requisiti tecnici e tempistica saranno definiti in un documento redatto da ACI - finalizzato al contrasto all'elusione ed evasione fiscale ed alla predisposizione di strumenti di monitoraggio, controllo evoluto dei tributi afferenti al settore automobilistico.
2. Le banche dati utilizzate e trattate nel rispetto delle norme vigenti ed esclusivamente per le finalità di cui alla precedente lettera A, sono messe a disposizione dalla Regione o da ACI, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy.
3. Le informazioni, i report ed ogni dato utile per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera A, sono messe dalla Regione, per il tramite di ACI, a disposizione degli Enti territoriali titolari dei singoli tributi e gestori della relativa posizione tributaria per le conseguenti attività.
4. ACI garantisce, per tutta la durata del progetto, consulenza ed assistenza tecnica e supporto operativo alle attività di comunicazione ed alle azioni di recupero, assicurando altresì assistenza con i propri Uffici e gli Automobile Club provinciali.

O. Erogazione dei servizi di riscossione ed informazione per gli utenti registrati mediante la piattaforma per smartphone "EasyCar".

1. ACI si impegna ad attivare ed erogare i servizi di riscossione ed informazione per i residenti nella Regione entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione mediante la propria piattaforma per smartphone EasyCar. Oltre al servizio di riscossione e pagamento con carta di credito, ACI si impegna in particolare ad attivare i seguenti servizi:

- • il Cassetto del Cittadino Automobilista: contiene, e rende sempre disponibili e aggiornati, tutti i documenti fiscali di propria "competenza", storicizzati;
 - • un sistema di notifiche push per comunicare o confermare al cittadino eventi non programmabili ovvero non necessariamente noti allo stesso (Es: l'iscrizione del Fermo Amministrativo, la radiazione da parte dell'Autodemolitore, la trascrizione dell'Atto di Vendita, quest'ultimo come deterrente contro le frodi);
 - • sistema di notifiche delle scadenze programmabili. In questo ambito il cittadino trova la raccolta di tutte le "scadenze" che lo interessano quali ad esempio la data di prima revisione, quella del pagamento del bollo, di scadenza della patente, etc.
2. Il progetto EasyCar è strettamente interconnesso col progetto di Integrazione Banche Dati, attraverso cui si ottengono i documenti, le informazioni e le scadenze che vanno a implementare i tre servizi di cui al punto 1 del presente articolo.

P. Reportistica e forniture dati

1. ACI mette a disposizione della Regione soluzioni (tecnologie utilizzate e sviluppi applicativi) e strumenti di reportistica a supporto di analisi tecniche ed economiche nel settore della fiscalità dell'auto.

Articolo 2

Organizzazione e modalità di espletamento delle attività

1. ACI eroga i servizi di assistenza ai contribuenti secondo le modalità descritte all'art.1 lett. H, I, J e K e coordina l'attività di assistenza ai contribuenti assicurata dalle delegazioni AC e dagli Studi di Consulenza di cui alla Legge 264/91) anche raggruppate in reti e/o associazioni e/o società, e operatori professionali operanti nella riscossione dei tributi, purché autorizzati dalla Regione.
2. Per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, ACI utilizza strutture, personale e tecnologie idonee a fornire all'utenza adeguata assistenza e informazione all'atto del pagamento, garantendo procedimenti semplici, rapidi ed efficaci, anche al fine di ridurre il contenzioso amministrativo tributario, indotto da errori involontari commessi da parte dei contribuenti.

3. I servizi assicurati, da soggetti giuridici esterni ad ACI sono erogati alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste dalla Convenzione. ACI assicura il costante controllo sulla qualità dei servizi offerti dai soggetti esterni autorizzati.
4. Ogni ampliamento della rete di gestione dei servizi a soggetti esterni ad ACI, sarà assoggettato alla previa autorizzazione della Regione ed alle disposizioni della Convenzione.
5. ACI, inoltre, senza oneri aggiuntivi, d'intesa con la Regione, potrà introdurre nuovi servizi, ovvero sostituire programmi o procedure, o apportare modifiche a quelli esistenti. Le modifiche dovranno, comunque, essere concordate e garantire funzionalità e utilità almeno pari a quelle precedenti per quantità, qualità, tipologia e tempi.
6. Tra i servizi aggiuntivi, al fine di favorire l'adempimento spontaneo, regolare e tempestivo dell'obbligazione tributaria, la Regione può richiedere ad ACI:
 - a) la gestione del servizio di elaborazione e di postalizzazione di note informative sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale denominate "note di cortesia", sulla base di apposita e condivisa pianificazione in merito a tempi, soggetti destinatari e modalità di servizio;
 - b) la gestione di un servizio di messaggistica in modalità informatica denominato "Ricorda Scadenza", tramite il quale i soggetti accreditati sul sito internet della Regione Emilia Romagna e di ACI possano ricevere messaggi a mezzo mail e/o sms sulla scadenza del termine utile di versamento della tassa automobilistica regionale per i veicoli di cui sono intestatari.
7. ACI garantisce la consulenza e assistenza normativa ed informatica alla Regione e la partecipazione, su richiesta della Regione, in veste di rappresentanza diretta o assistenza, a comitati, riunioni tecniche, accordi, protocolli etc. tra Regioni, Ministero, Enti e soggetti terzi, in materia di tasse automobilistiche sui servizi oggetto della presente Convenzione, con proprio personale esperto, in relazione all'oggetto della materia.

Articolo 3

Controlli

1. La Regione provvede ad organizzare l'attività di controllo sui servizi affidati con la presente Convenzione.
2. Tali attività riguarderanno sia la rispondenza del servizio a quanto previsto nella presente Convenzione, sia le modalità di svolgimento del servizio, in relazione ai rapporti con i contribuenti.

3. ACI agevolerà le attività di controllo e monitoraggio del servizio effettuate per conto della Regione; a tal fine, renderà disponibili rapporti periodici. La Regione potrà, inoltre, disporre controlli mirati alla verifica di specifici aspetti delle prestazioni convenzionate. Resta fermo il principio che detti controlli non dovranno interferire nella organizzazione e funzionalità delle attività di servizio.
4. Le risposte ai rilievi concernenti l'esecuzione dei servizi, saranno inoltrate da ACI alla Regione a mezzo posta elettronica certificata.
5. In ogni caso ACI e Regione favoriscono l'uso della posta elettronica per lo scambio di ogni tipo di informazione, a garanzia di una comunicazione efficace e tempestiva, senza oneri aggiuntivi.

Articolo 4

Obblighi a carico di ACI

1. ACI, nell'esecuzione della presente Convenzione, si impegna al rispetto delle norme regionali di quelle nazionali. In particolare, ACI è tenuto all'applicazione puntuale delle norme che regolano i rapporti di lavoro ed implicitamente dei contratti nazionali e locali applicati ai dipendenti.
2. Qualora ACI si avvalga, a sua volta, di strutture di consulenza o servizio, è tenuto a garantirsi sulla corretta applicazione della normativa vigente in materia di lavoro da parte delle suddette strutture.
3. Le cause di forza maggiore sollevano ACI da qualsiasi responsabilità per la mancata prestazione, anche parziale, di uno o più servizi. Tuttavia, in tale eventualità, ACI si impegna a darne immediata notizia alla Regione, con il mezzo più rapido, non appena abbia conoscenza di tali eventi.
4. ACI si impegna a mantenere indenne il personale della Regione, responsabile del trattamento dei dati nell'esercizio delle proprie funzioni, dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dagli interessati del trattamento, dovute al mancato rispetto della normativa da parte di ACI medesimo.
5. ACI si impegna a mantenere riservati i dati degli archivi e quelli relativi alle attività prestate per la Regione, nonché tutti quelli di cui verrà in possesso e/o a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela della salute, sicurezza sui posti di lavoro e di protezione dei dati personali.
6. ACI sarà responsabile per danni che costituiscano conseguenza immediata dei propri comportamenti e dell'inesatto adempimento

delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1218 del Codice Civile.

Articolo 5

Obblighi a carico della Regione

1. La Regione si impegna a predisporre le migliori condizioni per l'esecuzione dei servizi con l'adeguato standard di qualità e a far pervenire tempestivamente ad ACI direttive, documenti, autorizzazioni a ciò necessarie. A tal fine, la Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento.
2. La Regione garantisce, anche mediante idonei strumenti organizzativi previsti dall'ordinamento statale e regionale, la fornitura e la qualità dei dati necessari allo svolgimento dei servizi di riscossione e controllo di merito e di integrazione delle banche dati. ACI verifica la correttezza dei dati e comunica alla Regione le eventuali anomalie riscontrate, entro trenta giorni successivi alla acquisizione dei suddetti dati.
3. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione dei servizi in oggetto, la Regione concorderà con ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli aspetti interpretativi ed applicativi delle nuove norme.

Articolo 6

Designazione del responsabile esterno del Trattamento dei dati Personali

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il titolare dei trattamenti di dati personali è la Regione.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti del predetto Codice e con le modalità definite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, Appendice 5, ACI è designato responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati in esecuzione dell'oggetto della Convenzione, di cui la Regione Emilia-Romagna è titolare, e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati per iscritto nell'ambito di questo stesso incarico.
3. Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003, nella deliberazione di Giunta regionale n. 2416/2008, Appendice 5, Sezioni 4 e 4.1. I compiti sono di seguito riportati:
 - a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall'Allegato B del D.Lgs. n.

- 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 “Linee guida della Giunta della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione dei dati personali”, dal Disciplinare Tecnico in materia di sicurezza delle applicazioni informatiche nella Giunta della Regione Emilia-Romagna e Disciplinare Tecnico per l'esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali nella Giunta della Regione Emilia-Romagna;
- b) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
 - d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 della D.G.R. n. 2416/2008, Appendice 5, per consentire allo stesso di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
 - e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 della D.G.R. n. 2416/2008, Appendice 5, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell'ambito dell'incarico affidatogli;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito alla Sezione 7 della D.G.R. n. 2416/2008, Appendice 5, e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l'espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari tecnici sopra richiamati;
 - g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui alla Sezione 3 della D.G.R. n. 2416/2008, Appendice 5, o il Responsabile della sicurezza di cui alla Sezione 5 della D.G.R. n. 2416/2008, Appendice 5;
 - h) attestare, qualora l'incarico affidato ricomprenda l'adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell'Allegato B del

D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui alla Sezione 3 della D.G.R. n. 2416/2008, Appendice 5, e al Responsabile della sicurezza di cui alla Sezione 5 della D.G.R. n. 2416/2008, Appendice 5.

- i) conservare, in ragione dei servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema;
- j) il Titolare attribuisce al Responsabile esterno del servizio di amministrazione di sistema affidato in outsourcing, limitatamente alle attività degli amministratori di sistema dello stesso dipendenti, il compito di dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 " Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.

4. Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono nell'invio di specifici report annuali a richiesta del Titolare, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:

- l'attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all'Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali
- l'attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all'art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell'art. 2050 c.c., nonché l'adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- di aver predisposto l'informativa per il trattamento di dati personali, con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati;
- di aver effettuato la designazione ad amministratori di sistema dei soggetti preposti a tali funzioni nell'ambito dei servizi di amministrazione di sistema forniti in outsourcing e di aver previamente attestato le conoscenze, l'esperienza, la capacità e l'affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- di aver adempiuto alla prescrizione di cui al punto 2 lettera e) "Verifica delle attività" del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema"

5. Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>.

6. I Disciplinari tecnici menzionati sono pubblicati all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/privacy.htm>

Articolo 7

Decorrenza e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha inizio a tutti gli effetti a partire dal 1° gennaio 2017 ed è valida sino al 31 dicembre 2019.

2. Con il 31 dicembre 2019 si intendono cessati gli effetti della presente Convenzione.

3. Con il termine indicato perdono efficacia ed operatività, relativamente ai servizi disciplinati nella presente Convenzione, tutte le convenzioni, i rapporti e le collaborazioni, eventualmente stabiliti da ACI con i soggetti istituzionali, salvo che la Regione non ne chieda la prosecuzione riconoscendo ad ACI gli eventuali maggiori costi.

4. Nel caso di subentro della Regione nelle attività disciplinate nella presente Convenzione, nessun corrispettivo aggiuntivo sarà dovuto ad ACI. La Regione, da parte sua, si accollerà esclusivamente gli eventuali oneri delle obbligazioni future.

5. Il rapporto come sopra stabilito e gli effetti anche economici della presente Convenzione si interrompono nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso.

6. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi costi di esercizio e si procederà, in accordo tra le parti, alla rideterminazione dei costi di esercizio così come definiti nel successivo articolo 11.

7. Alla scadenza del rapporto, ACI dovrà comunque garantire alla Regione la propria collaborazione per consentire alla Regione Emilia-Romagna di intraprendere tutte le azioni relative ai periodi di imposta la cui gestione è regolamentata dalla presente Convenzione ed è obbligato a restituire alla Regione tutti gli archivi inerenti la presente Convenzione giacenti presso di esso, nonché alla distruzione di eventuali copie di archivi e alla definizione delle partite tributarie ancora pendenti.

Articolo 8

Modificazioni delle attività

1. La Regione si riserva la facoltà di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui all'art. 1, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai

principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

2. In caso di rinuncia ad una o più attività, saranno diminuiti i corrispettivi dovuti ad ACI della relativa quota parte di costo corrispondente, come risultante dal quadro economico concordato tra le parti.
3. Nel caso in cui la rinuncia sia eventualmente incidente sulla parte accessoria del compenso concordato, il compenso complessivo a forfait verrà contestualmente rideterminato al fine di assicurare l'importo nei limiti di cui al comma 1 del successivo art. 11.
4. In caso di modificazione o integrazione di una o più attività della presente Convenzione, si procederà ad una separata ridefinizione dei costi.

Articolo 9

Modifiche normative

1. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso, al sistema sanzionatorio tributario, alle scadenze di pagamento e alle situazioni contributive pregresse o in corso relative alle tasse automobilistiche, ACI sarà tenuto ad assicurarne l'adeguamento in relazione alle norme emanate.
2. Ove le norme emanate abbiano diretta incidenza e rilevanza economica sulle prestazioni, in aumento o diminuzione, le parti concorderanno nuovi corrispettivi.

Articolo 10

Collaborazione e assistenza informatica

1. ACI, anche avvalendosi della propria Società in house ACI Informatica S.p.A., e Regione Emilia-Romagna, costituiranno entro 3 mesi dalla sottoscrizione della presente Convenzione un gruppo di Lavoro congiunto nell'ambito del quale analizzare e condividere le linee di sviluppo della piattaforma PagoPA e dei processi di digitalizzazione delle funzioni di gestione della tassa automobilistica regionale in linea con le disposizioni normative del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Articolo 11

Costi di esercizio

1. Il corrispettivo a forfait, riconosciuto ad ACI per il triennio 2017-2019 a titolo di rimborso, relativo all'esecuzione delle

attività di cui alla presente Convenzione, è stabilito da un compenso principale pari ad euro 10.553.718 oltre IVA e da un compenso accessorio progressivo pari al 5% degli importi recuperati in via bonaria da ACI in fase di assistenza bollo attribuiti secondo il suddetto criterio:

anno 2017

compenso principale euro 3.517.906,00 oltre IVA;

compenso accessorio pari al 5% dell'importo recuperato in via bonaria, nel 2017, fino ad un massimo di euro 200.000,00 oltre IVA;

anno 2018

compenso principale euro 3.517.906,00 oltre IVA;

compenso accessorio pari al 5% dell'importo recuperato in via bonaria, nel 2018, fino ad un massimo di euro 200.000,00 oltre IVA;

anno 2019

compenso principale euro 3.517.906,00 oltre IVA;

compenso accessorio pari al 5% dell'importo recuperato in via bonaria, nel 2019, fino ad un massimo di euro 200.000,00 oltre IVA;

L'importo, come ripartito annualmente, è desunto dalla proposta economica (allegato "A") formulata da ACI che si allega alla presente Convenzione per costituirne parte integrante.

2. Il compenso per ogni singola operazione di riscossione è stabilito in Euro 1,87, IVA esente, incrementato con gli aumenti del compenso che saranno eventualmente riconosciuti, successivamente alla stipula della presente Convenzione, a livello nazionale ai Tabaccai ed alle Agenzie di pratiche auto autorizzati alla riscossione delle tasse automobilistiche ai sensi della L. 449/97 e del D.M. 13/9/99. Il compenso per la riscossione presso ACI e presso le Delegazioni AC, è totalmente a carico del contribuente.
3. Oltre all'importo di cui al comma 1. sono riconosciuti ad ACI, a consumo, i corrispettivi per l'attività di spedizione degli Avvisi Bonari e delle comunicazioni ai contribuenti (invio degli "Esiti Avviso Bonario" e delle "Note di Cortesia") e per l'attività di elaborazione e spedizione delle comunicazioni SMS e Mail per il servizio "Ricorda la Scadenza" se attivata su richiesta della Regione come da allegato "A" tabella dei "Corrispettivi a consumo". L'importo per la spedizione delle comunicazioni postali agli utenti previste nella presente Convenzione (Avvisi Bonari, Esiti Avvisi Bonari e Note di Cortesia) è fissato sulla base delle tariffe postali praticate dal fornitore nell'anno di riferimento in relazione alla tipologia di comunicazione prescelta dalla Regione incrementate delle spese generali (20%) e dell'IVA se ed in quanto dovuta.

4. Gli importi, come stabiliti dai commi precedenti, sono onnicomprensivi di tutte le spese dirette ed indirette che ACI possa sostenere per l'espletamento delle attività affidate con la presente Convenzione.

Articolo 12

Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo a forfait, come quantificato all'articolo 11, è corrisposto ad ACI entro l'anno di riferimento, in tre soluzioni quadrimestrali; la parte accessoria sarà riconosciuta ad ACI in un'unica soluzione annuale, previa consuntivazione dell'attività di recupero bonario e comunque non oltre il 30° giorno dalla emissione della relativa fattura.
2. Il corrispettivo del costo dei servizi a consumo previsti dalla presente Convenzione, sarà corrisposto trimestralmente.
3. La fatturazione dei costi di cui al comma precedente sarà effettuata previa consuntivazione dei relativi consumi.
4. ACI trasmette le fatture con le modalità di fatturazione elettronica previste dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e successive modifiche e integrazioni, alla Regione, Codice Univoco ufficio 00UJHV (codice alfanumerico: il primo è il numero zero, poi lettere).

Articolo 13

Rapporti tra gli Enti, rappresentanza, direzione lavori

1. La Regione ed ACI collaborano costantemente per garantire la migliore qualità delle prestazioni.
2. A tal fine le parti si impegnano a garantire, mediante le rispettive competenti strutture, un costante monitoraggio delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. ACI si impegna a comunicare entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il referente della presente Convenzione.
4. Il referente di cui al precedente comma avrà l'onere di verificare l'effettivo puntuale assolvimento delle attività e dei compiti oggetto della presente Convenzione e di segnalare per iscritto alla Regione, nella persona del Referente indicato, ogni mutata circostanza di fatto o di diritto che incida sui contenuti della Convenzione stessa.
5. Per le attività di coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dalle strutture territoriali dell'Ente, il citato Servizio Gestione Tasse Automobilistiche, in ottemperanza all'ordinamento

dei servizi adottato dall'Ente il 30/10/2013, si raccorderà con il competente Direttore Compartimentale ACI.

6. Il referente della Regione è il Dirigente Responsabile della Struttura competente in materia tributaria.

Articolo 14

Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

1. Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, ACI metterà a disposizione, in via non esclusiva, tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà di ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati da ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione, salvo la facoltà di acquisto in licenza d'uso da parte della Regione.
2. Il costo di acquisto in licenza d'uso sarà determinato sulla base dei costi di investimento, valorizzando gli investimenti immateriali e detraendo gli eventuali oneri sostenuti dalla Regione per effetto della presente Convenzione.
3. Eventuali programmi di proprietà di ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari della riscossione dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Convenzione.
4. La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza d'uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.
5. I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà di ACI.

Articolo 15

Tributi Aggiuntivi

1. Le norme della presente Convenzione si applicano anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.

Articolo 16

Inadempienze contrattuali

1. Qualora la Regione riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere ad ACI tramite pec o raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
2. Qualora ACI non ottemperi alla richiesta o non contesti formalmente l'inadempimento, la Regione sospenderà i pagamenti per la quota parte dei corrispettivi relativi ai servizi in contestazione, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista.
3. Qualora ciò non avvenga, la Regione potrà interrompere la Convenzione entro 30 giorni senza alcun onere aggiuntivo.
4. Resta fermo il principio che se una o più attività previste all'articolo 1 della presente Convenzione saranno temporaneamente interrotte per inadempienze di ACI, i corrispettivi periodici saranno decurtati in misura proporzionale.
5. Qualora ACI riscontri inadempienze nella conduzione dei servizi convenzionati da parte della Regione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere alla Regione tramite pec o raccomandata, l'immediato ripristino delle condizioni contrattuali.
6. Qualora la Regione non ottemperi alla richiesta o non contesti formalmente l'inadempimento, ACI potrà sospendere i servizi interessati dall'inadempimento, sino al momento in cui gli stessi non saranno restituiti alla funzionalità contrattualmente prevista.
7. Qualora ciò non avvenga, ACI potrà interrompere la Convenzione entro 120 giorni senza alcun onere aggiuntivo

Articolo 17

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Bologna con espressa rinunzia a qualsiasi altro.

Articolo 18

Spese contrattuali

1. Per la presente Convenzione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131.
2. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Articolo 19

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Direttore Generale

Il Presidente

Francesco Raphael Frieri

Angelo Sticchi Damiani

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO A

PROSPETTO ECONOMICO

ALLA CONVENZIONE TRA
LA REGIONE Emilia-Romagna
E AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
IN MATERIA TRIBUTARIA



CORRISPETTIVI PER I SERVIZI A REGIME

Per il triennio 2017-2019, il costo annuo a forfait dell'offerta alla Regione Emilia-Romagna per la riscossione ed il controllo delle tasse automobilistiche è così definito e composto:

Compenso principale:

Compenso principale anno 2017	3.517.906,00 oltre IVA
Compenso principale anno 2018	3.517.906,00 oltre IVA
Compenso principale anno 2019	3.517.906,00 oltre IVA
Compenso principale triennio	10.553.718 oltre IVA

Compenso accessorio:

compenso accessorio pari al 5% dell'importo recuperato in via bonaria (versamenti su avvisi bonari per ogni singolo anno di vigenza della convenzione), attribuito fino ad un massimo di euro 200.000,00 oltre IVA per ogni anno nel triennio 2017-2019.



Il compenso principale del costo annuo a forfait comprende i seguenti servizi:

Corrispettivi a forfait annuali 2017 oltre IVA

<i>Servizi a forfait</i>	<i>Servizi</i>	<i>Personale</i>	<i>Totale</i>
1) Gestione degli archivi regionali	298.922	245.483	544.405
2) Gestione dei collegamenti telematici	106.139	93.564	199.702
3) Gestione contabile	67.634	104.579	172.212
4) Controllo di merito	332.111	223.055	555.166
5) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti	133.391	86.872	220.264
6) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	636.436	818.596	1.455.032
7) Gestione dei regimi speciali	247.852	84.635	332.487
8) Integrazione banche dati		38.638	38.638
Totale	1.822.485	1.695.422	3.517.906

**CORRISPETTIVI A CONSUMO**

È inoltre previsto il rimborso delle attività di spedizione dei questionari informativi (avvisi bonari) e di altre comunicazioni ai contribuenti (esiti degli avvisi bonari e note di cortesia), applicando i seguenti costi unitari oltre ad IVA, se ed in quanto dovuta:

Corrispettivi a consumo

<i>Servizi a consumo</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Costo unitario</i>
Predisposizione comunicazioni ai contribuenti	N. prototipi	0,000
Spedizione massiva ordinaria di comunicazioni ai contribuenti (Avv. Bon., Esito Prec. e N. di Cortesia) (1)	N. invii	Attuale 0,75 oltre IVA (costo sostenuto da ACI incrementato di servizi specifici e spese generali) massimo 3 fogli
Invio messaggi Ricorda Scadenza con sms	N. invii	0,120 oltre IVA
Invio messaggi Ricorda Scadenza con mail	N. invii	0,000

Per lo svolgimento delle attività connesse all'esecuzione dei servizi a forfait è previsto un impegno annuo di personale equivalente a 13.70 anni/persona così ripartito:

- 1,70 anni/persona per attività di coordinamento, controllo qualità dei servizi e rapporti con la Regione;
- 6,35 anni/persona per l'attività informatica;
- 11,30 anni/persona per le attività di backoffice (ricezione, verifica e correzione dei dati acquisiti, analisi e gestione delle anomalie, ecc.) e assistenza diretta.

Per le attività di riscossione e di assistenza telefonica ai contribuenti è inoltre previsto, già compreso nel costo unitario, un impiego di personale centrale e periferico adeguato ai carichi di lavoro nei diversi periodi dell'anno.

<i>Servizio</i>	<i>Coord.</i>	<i>Inform.</i>	<i>Backoffice</i>	<i>Totale</i>
1) Gestione degli archivi regionali	0,30	1,00	0,75	2,05
2) Gestione dei collegamenti telematici	0,15	0,80	-	0,95
3) Gestione contabile	0,10	0,50	0,50	1,10
4) Controllo di merito	0,25	1,00	1,10	2,35
5) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso	0,20	0,50	0,20	0,90
6) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	0,50	7,00	3,20	10,70
7) Gestione dei regimi speciali	0,15	0,25	0,50	0,90
8) Integrazione banche dati	0,05	0,25	0,10	0,40
Totale	1,70	11,30	6,35	19,35

(1) Posta ordinaria - fino a 3 fogli - Salvo variazione tariffaria praticata dal fornitore del servizio postale



Nelle tabelle seguenti viene mostrata, per ogni servizio, l'articolazione annua dei costi.

Corrispettivi principali annuali a forfait triennio 2017-2019

1) Gestione degli archivi regionali

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,30	95.946	28.784		28.784
Attività di backoffice	a/p	0,75	91.003	68.252		68.252
Attività di gestione informatica	a/p	1,50	98.965	148.447		148.447
Ricevute di versamento e versamenti cumulativi	n.	1.500.000	0,04	60.000	60.000	
Cartellonistica	n.	2.339	0,64	1.497	1.497	
Acquisizione versamenti postali (6)	n.	300.000	0,15	45.000	45.000	
Servizi di elaborazione	ksu	720.000	0,18	129.600	129.600	
Canone manutenzione software	%	20%	158.334	31.667	31.667	
Canone aggiornamento tecnologico	%	30%	103.860	31.158	31.158	
Totale				544.405	298.922	245.483

2) Gestione dei collegamenti telematici

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,15	95.946	14.392		14.392
Attività di gestione informatica	a/p	0,80	98.965	79.172		79.172
Linee di trasmissione	n.	1,00	2.562	2.562	2.562	
Linee di trasmissione UUPP	n.	9,0	8.243	74.183	74.183	
Canone aggiornamento tecnologico	%	30%	97.981	29.394	29.394	
Totale				199.702	106.139	93.564

3) Gestione contabile

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,10	95.946	9.595		9.595
Attività di backoffice	a/p	0,50	91.003	45.502		45.502
Attività di gestione informatica	a/p	0,50	98.965	49.482		49.482
Servizi di elaborazione	ksu	144.000	0,18	25.920	25.920	
Canone manutenzione software	%	20%	52.778	10.556	10.556	
Canone aggiornamento tecnologico	%	30%	103.860	31.158	31.158	
Totale				172.212	67.634	104.579

**4) Controllo di merito**

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,25	95.946	23.986		23.986
Attività di backoffice	a/p	1,10	91.003	100.104		100.104
Attività di gestione informatica	a/p	1,00	98.965	98.965		98.965
Servizi di elaborazione	ksu	1.584.000	0,18	285.120	285.120	
Canone manutenzione software	%	20%	79.167	15.833	15.833	
Canone aggiornamento tecnologico	%	30%	103.860	31.158	31.158	
Totale				555.166	332.111	223.055

5) Gestione delle comunicazioni ai contribuenti

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,20	95.946	19.189		19.189
Attività di backoffice	a/p	0,20	91.003	18.201		18.201
Attività di gestione informatica	a/p	0,50	98.965	49.482		49.482
Servizi di elaborazione per avvisi bonari	ksu	432.000	0,18	77.760	77.760	
Servizi di elaborazione per comunicazione esiti	ksu	48.000	0,18	8.640	8.640	
Canone manutenzione software	%	20%	79.167	15.833	15.833	
Canone aggiornamento tecnologico	%	30%	103.860	31.158	31.158	
Totale				220.264	133.391	86.872

6) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,50	95.946	47.973		47.973
Attività di backoffice	a/p	7	91.003	637.021		637.021
Attività di gestione informatica	a/p	1,35	98.965	133.602		133.602
Gestione pratiche di assistenza	n.	50.000	12,000	600.000	600.000	
Canone manutenzione software	%	20%	26.389	5.278	5.278	
Canone aggiornamento tecnologico	%	30%	103.860	31.158	31.158	
Totale				1.455.032	636.436	818.596

7) Gestione dei regimi speciali

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,15	95.946	14.392		14.392
Attività di backoffice	a/p	0,50	91.003	45.502		45.502
Attività di gestione informatica	a/p	0,25	98.965	24.741		24.741
Gestione richieste di sospensione	n.	114.805	1,800	206.649	206.649	
Canone manutenzione software	%	20%	50.226	10.045	10.045	
Canone aggiornamento tecnologico	%	30%	103.860	31.158	31.158	
Totale				332.487	247.852	84.635



8) Integrazione banche dati

Attività	U/M	Quantità	Costo unitario	Importo	Servizi	Personale
Attività di coordinamento	a/p	0,05	95.946	4.797		4.797
Attività di sviluppo e rilascio operativo	a/p	0,10	91.003	9.100		9.100
Attività di progettazione e gestione informatica	a/p	0,25	98.965	24.741		24.741
Totale						38.638

Costi in Euro al netto di IVA

*****FINE DOCUMENTO*****

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2397

data 05/12/2016

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/2397

data 05/12/2016

IN FEDE

Onelio Pignatti

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio
Affari della Presidenza